

Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, n. 1 38018 Molveno (TN) Telefono: 0461 586936

Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222 e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.it pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it

Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 16/06/2023

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A. PER LA

MESSA A DISPOSIZIONE DI OPERATORI ADDETTI AL SUPPORTO DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO DEL TICKET E SISTEMAZIONE DELLE AUTO - PARCHEGGIO ZONA

ISCHIA - ANNO 2023.

L'anno **2023** il giorno **16** del mese di **Giugno** alle ore 10.35 in videoconferenza ai sensi della let.B dell'ordinanza del presidente della Provincia Autonoma di Trento del 18 marzo 2020 prot. n.A001/2020/174300/1 e del Decreto Sindacale del 24/03/2020 prot. 1189, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
SARTORI MATTEO	Sindaco	SI
BONETTI ADRIANO	Vice Sindaco	SI
DONINI ALESSANDRO	Assessore	SI
GIORDANI SERGIO	Assessore	SI
ZENI DANIELA	Assessore	SI

Totale presenti 5 Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale, dott. VANINI MAURIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SARTORI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI OPERATORI ADDETTI AL SUPPORTO DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO DEL TICKET E SISTEMAZIONE DELLE AUTO - PARCHEGGIO ZONA ISCHIA - ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con cui veniva approvata la convenzione con la Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. S.I.T.M. per la messa a disposizione di operatori addetti al supporto delle procedure di pagamento del ticket e sistemazione delle auto nel parcheggio in zona Ischia;

Ritenuto necessario, anche per l'estate 2023, adibire 1 operatore, eventualmente affiancato da un secondo, nei momenti di maggiore afflusso, al controllo ed al supporto delle operazioni di pagamento del ticket e della sistemazione nelle aree di sosta in modo da velocizzare la procedura;

Esaminato il preventivo pervenuto dalla società SITM S.p.A prot. n 3562 dd. 15.06.2023, con il quale si rende disponibile ad effettuare il servizio di assistenza c/o parcheggi zona Ischia per l'estate 2023, che prevede la messa a disposizione di un operatore (eventualmente affiancato da un secondo nei momenti di maggiore afflusso) per il supporto delle operazioni di pagamento del ticket relativo al parcheggio in zona Ischia e di messa in sosta delle auto, per il periodo di apertura, al costo di € 8.675,80 + IVA (€ 10.584,48 comprensivo di IVA); nel caso si riscontri la necessità di utilizzare personale per l'assistenza al parcheggio in zona Ischia nel corso dell'anno, questo dovrà essere concordato preventivamente con il Comune; si evidenzia, in tal senso, che la gestione diretta del servizio di parcheggio pubblico resta a carico del Comune al quale vanno imputati i relativi costi ed oneri;

Ritenuto da parte dell'amministrazione comunale congruo e conveniente il corrispettivo per il 2023 e pari ad (€ 10.584,48 (IVA 22% compresa) per l'espletamento del servizio di assistenza parcheggio di Molveno per la zona Ischia stagione estiva 2023;

Visto ed esaminato attentamente lo schema di convenzione predisposto a tal fine;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto confacente agli interessi della collettività di Molveno;

Tenuto conto che:

- 1. la società Società Incremento Turistico Molveno (SITM) spa, con sede legale a Molveno in Via Lungolago n. 27, P.IVA. e C.F. 00180390221, è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli art. 16 e 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo da parte del Comune di Molveno;
- 2. SITM spa ha maturato esperienza nel settore di conferimento del servizio;
- 3. SITM spa e l'Amministrazione comunale intendono disciplinare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016 ossia al fine dell'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente;
- 4. ai sensi dello statuto sociale di SITM spa:
- nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla società, il Comune esercita, la direzione politico amministrativa di SITM spa, definendone gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione;
- SITM spa è tenuta a realizzare la propria attività per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2 del D.lgs. 50/2016 recita: "2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

Puntualizzato che, per quanto riguarda gli obblighi motivazionali richiamati dall'art. 192, comma 2 del D.lgs. 50/2016, un contributo importante è fornito, in termini generali e metodologici, dalla dimostrazione di come il modulo dell'affidamento in house consenta al Comune di Molveno, ente socio di S.I.T.M. S.p.A., di perseguire il meglio nel rapporto qualità/prezzo a valere per l'affidamento del servizio, nonché a dimostrazione dell'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo implicito nell'offerta di cui sopra formalizzata dalla stessa S.I.T.M. S.p.A; evidenziando che:

- la società in questione è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, con socio unico il Comune, il quale esercita le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- il particolare rapporto giuridico intercorrente tra ente socio e società affidataria in house permette al primo di esercitare nei confronti della seconda un controllo e un'ingerenza più penetranti rispetto a quanto praticabile nei confronti di un soggetto terzo, in quanto estesi agli atti sociali e non rigidamente vincolati al rispetto della convenzione stipulata, ciò che è particolarmente qualificante; la società più volte menzionata è organizzata, impostata e strutturata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di "in house providing", sicché, nella definizione e adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione del proprio socio pubblico, reciprocamente legati da apposita convenzione di controllo analogo congiunto e di partecipazione nella gestione: l'ente socio, in definitiva, ha il potere di condizionare l'azione della società in modo tempestivo ed efficace;

Le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuare:

- nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata S.I.T.M. S.p.A.: la società ha a disposizione i mezzi, operativi e organizzativi per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbe aversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività;
- nella congruità e ragionevolezza, in una logica "qualità/prezzo", dell'offerta presentata da detta società, dove il valore della prestazione è, nel suo complesso, pari a Euro 10.584,48 (comprensivo di IVA al 22%), omnicomprensivo delle competenze della società a copertura dei costi totali operativi ed extraoperativi, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della società stessa;
- nella possibilità, nei termini sopra precisati, di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi dell'attività;
- nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta;
- nella constatazione che l'esperienza posseduta dalla società, con duplice riferimento all'attività strumentale di che trattasi e alla realtà territoriale di riferimento, è a tutto beneficio della collettività;

L'affidamento diretto in house - e le prestazioni ricomprese nella proposta della società – si presenta pertanto conveniente in quanto idoneo a soddisfare le esigenze dell'ente e della collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione); va tuttavia precisato che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

- garantisce una gestione flessibile, secondo un modello che, anziché essere fisso e bloccato in un disciplinare valido per tutta la durata del rapporto, può essere variato in base alle esigenze dell'ente, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati; consente di beneficiare

degli standard qualitativi con cui la società svolge le attività strumentali oggetto di affidamento lungo tutta la fase di realizzazione;

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che la società S.I.T.M. S.p.A. nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance;

Per quanto sopra si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richiesta dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing, in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;
- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio unico. Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:
- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

Infine è stato accertato che:

- L'affidamento in oggetto risulta ampiamente competitivo dal punto di vista economico, rispetto ai prezzi di mercato del territorio;
- la societa S.I.T.M. S.p.A. non si trova in alcuna delle condizioni stabilite dalla Corte dei Conti con parere 1° febbraio 2013 n. 10 quali cause ostative al mantenimento, da parte del Comune di Molveno, di partecipazione societarie;

Ritenuto pienamente giustificato, sulla base di quanto su esposto e motivato in termini di quantità, efficacia, qualità, regolarità, efficienza, economicità di gestione, economia di risorse pubbliche, l'affidamento delle attività strumentali di che trattasi alla società partecipata attraverso il modello dell'in house providing senza ricorso alcuno al mercato e valutata ragionevole e congrua, per le stesse considerazioni, l'offerta formulata da S.I.T.M. S.p.A.;

Ritenuto di aver fornito ampia motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto alla base del presente atto deliberativo e attesa la necessità di dare luogo alla stipula della convenzione. Considerato che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2011) al punto 2.2. cita: "Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG.";

Trattandosi di affidamento in house nei confronti dell'ente socio, non risultano applicabili le disposizioni di cui agli art. 103 (in materia di garanzia definitiva) e 30, c. 5-bis (ritenuta dello 0,50% sul corrispettivo) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, altresì, da parte dell'amministrazione comunale che l'affidamento del servizio alla Società predetta consenta di assicurare i requisiti di professionalità e qualità nell'espletamento del medesimo

come verificati in precedenti esperienze nonché semplificazione ed economia di procedure nella scelta del soggetto affidatario;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 6 dd. 15.02.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), il Piano degli indicatori e la Nota integrativa.

Verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali;

Rilevato che, più in particolare, l'art. 1, comma 4 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 (Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi al Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 – bis del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG)", stacca dal P.E.G. gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 34 dd. 12.04.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili dei Servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Specificato inoltre che la sopradetta deliberazione giuntale n. 34 dd. 12.04.2022, al punto 9 del dispositivo ha precisato che il P.E.G. approvato ha valore fino all'adozione del nuovo, da adottarsi entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, e nel periodo tra l'approvazione del bilancio 2023-2025 e l'adozione del nuovo P.E.G., limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2023;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 15 dd. 15.02.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il PEG 2023-2025 per la sola parte finanziaria e si ha inoltre stabilito che fino all'approvazione del P.I.A.O., relativamente alle competenze e all'organizzazione generale degli Uffici vige quanto riportato nel P.E.G. 2022 - 2024, approvato con la predetta deliberazione di Giunta n. 34 dd. 12.04.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Considerato inoltre che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

– la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed il parere relativo alla regolarità contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 2 del 3 maggio 2018.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

Visto il vigente Statuto del Comune di Molveno approvato con deliberazione consiliare n. 42 di data 30.12.2014;

Visto il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 24.01.2018;

Visti i vigenti Decreti di nomina dei Responsabili dei vari Servizi comunali;

Considerata l'urgenza di provvedere ad attivare il servizio in oggetto, anche in considerazione della stagione turistica ormai iniziata e del considerevole aumento dell'afflusso di turisti in zona lago di Molveno e valutato pertanto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3maggio 2018 nr. 2, per poter procedere tempestivamente alla sottoscrizione della convenzione;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi della vigente normativa, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di approvare, per quanto sopra esposto, lo schema di convenzione tra il Comune di Molveno e la Società di Incremento Turistico Molveno S.p.A. finalizzata alla messa a disposizione da parte di quest'ultima di n.1 operatore, eventualmente supportato da un secondo, da incaricare del supporto alle procedure inerenti al parcheggio a pagamento in zona Ischia, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. di affidare a S.I.T.M. S.p.A., per quanto meglio specificato in premessa, il servizio di assistenza c/o parcheggi zona Ischia per l'estate 2023, che prevede la messa a disposizione di un operatore (eventualmente affiancato da un secondo nei momenti di maggiore afflusso) per il supporto delle operazioni di pagamento del ticket relativo al parcheggio in zona Ischia e di messa in sosta delle auto, per il periodo di apertura, al costo di € 8.675,80 + IVA (€ 10.584,48 comprensivo di IVA), secondo le previsioni di cui all'allegato schema di convenzione; nel caso si riscontri la necessità di utilizzare n. 1 unità ulteriore di personale nel corso dell'anno, questo dovrà essere concordato preventivamente con il Comune;
- 3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione stessa.
- 4. di demandare a SITM Spa gli interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari durante la stagione estiva nell'importo massimo di € 9.000,00.- (IVA 22% inclusa);
- 5. di impegnare la spesa relativa ai precedenti punti del presente dispositivo e quantificata in complessivi € 19.584,48.= al capitolo 592010 missione 10 programma 5 codice PCF 1.04.03.01.001 del PEG 2023-2025 esercizio finanziario 2023, dando contestualmente atto che tale spesa è esigibile entro l'esercizio in corso di gestione;

- 6. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2;
- 7. di dichiarare con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- 8. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - a. ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n.2;
 - b. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
 - * I ricorsi b) e c) sono alternativi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2023 / 135

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A. PER LA MESSA A

DISPOSIZIONE DI OPERATORI ADDETTI AL SUPPORTO DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO DEL TICKET E SISTEMAZIONE DELLE AUTO - PARCHEGGIO ZONA ISCHIA - ANNO 2023.

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. , si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/06/2023

Il Responsabile di Settore

Maurizio Vanini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/06/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Giulia Dellaidotti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO SARTORI MATTEO

IL Segretario Comunale VANINI MAURIZIO

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 16/06/2023 ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2.

Lì 16/06/2023

Il Segretario Comunale VANINI MAURIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Molveno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: